

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1988

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 4, 5
DE CINQUE (DC)	4
RUFFINO (DC), relatore alla Commissione	1, 4
SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro	4

I lavori hanno inizio alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina del credito peschereccio di esercizio», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ruffino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RUFFINO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1033 è già stato approvato dalla Camera dei deputati ed è al nostro esame in sede deliberante. Il provve-

dimento, di iniziativa governativa, era già stato presentato nella IX legislatura, ma era decaduto per l'intervenuto anticipato scioglimento delle Camere.

Il disegno di legge disciplina il credito peschereccio d'esercizio. Già con la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», all'articolo 11 si era prevista la concessione di prestiti per capitale di esercizio a carico del «Fondo centrale per il credito peschereccio». Detta norma, per la verità, riguarda prevalentemente le necessità del credito peschereccio a lungo e medio termine, ma non trova rispondenza per il credito a breve termine, necessario per l'esercizio e la gestione delle imprese di pesca. E proprio per l'esercizio e la gestione delle imprese di pesca si rende necessario intanto operare con la massima tempestività.

Si deve poi osservare che con la legge n. 41 del 1982 si è evidenziata l'insufficienza di fondi: ciò a cui tenta di provvedere il disegno di legge al nostro esame. Ritengo superfluo sottolineare ai colleghi l'importante ruolo della pesca marittima e dell'attività di acquacoltura nel nostro paese per il soddisfacimento del bisogno alimentare e per la riduzione del deficit della bilancia commerciale. Secondo alcuni dati in questo settore sono occupate più di 100.000 persone con altre 500.000 persone che svolgono attività indotte. Nel 1983 i dati provvisori dell'ISTAT indicano una produzione complessiva di 427.000 tonnellate, ma secondo stime più realistiche essa supera certamente le 750.000 tonnellate. Tuttavia, anche nel 1983 e negli anni successivi si registra una notevole importazione di prodotti ittici, che rende deficitaria la nostra bilancia dei pagamenti.

Obiettivo fondamentale che si propone il disegno di legge al nostro esame è quello di potenziare questa attività che è valida sul piano economico, sul piano sociale e sul piano dell'attenuazione del disavanzo della bilancia commerciale.

Esaminiamo ora per grandi linee gli articoli. La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche all'originario testo governativo; tra queste una non mi trova d'accordo e mi lascia perplesso, mentre una proposta di modifica

presentata dal Gruppo comunista e non accolta, dovrebbe essere a mio avviso esaminata con più attenzione. L'articolo 1 indica gli obiettivi che persegue il provvedimento, vale a dire la valorizzazione e l'incremento della produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato, il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali, l'aumento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine e salmastre, il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate, il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo. Gli obiettivi, come si vede, sono stati fissati con grande cura e direi anche con una tecnica giuridica che non posso non apprezzare.

L'articolo 2 poi stabilisce quali sono i beneficiari ammessi alle operazioni di credito peschereccio di esercizio: le imprese singole o associate che esercitano la pesca marittima, le cooperative di pescatori, le associazioni dei produttori. A tale articolo è stato aggiunto un secondo comma che dovrebbe essere oggetto di riflessione da parte della Commissione. Con esso si stabiliscono i criteri di priorità di questi finanziamenti e di fatto vengono escluse le imprese singole, stabilendo il principio che nelle operazioni di credito peschereccio di esercizio viene data priorità alle forme associate delle imprese di pesca, alle cooperative e loro consorzi. È un emendamento che - ripeto - lascia qualche perplessità a chi vi parla. Mi sembra inutile infatti affermare che i beneficiari del provvedimento sono anche le imprese singole, quando di fatto stabiliamo una discriminazione per cui le imprese singole non potranno mai beneficiare delle misure contenute nel provvedimento. Del resto una norma del genere contrasterebbe anche con i principi della Carta costituzionale che riconosce un adeguato spazio all'iniziativa privata.

L'articolo 3 individua i prestiti di credito peschereccio di esercizio: quelli concessi per la gestione delle aziende, per la manutenzione delle navi e delle attrezzature, per l'acquisto di pesci, di crostacei e di molluschi destinati alla riproduzione o all'allevamento in acque marine o salmastre, ed altre ipotesi che risparmio ai colleghi.

Nel comma 2 dell'articolo 3 è previsto che le

aziende danneggiate da avversità atmosferiche o da pubbliche calamità possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sull'articolo 4 vorrei richiamare la cortese attenzione dei colleghi perchè al comma 1 si dice: «È istituita la cambiale pesca equiparata, ad ogni effetto, alla cambiale ordinaria. La sua girata produce il trasferimento di tutti i diritti ad essa inerenti»; al comma 2 invece si legge: «La cambiale pesca deve contenere l'indicazione: a) dello scopo dell'operazione; b) della nave e delle attrezzature, dei dispositivi o delle apparecchiature degli impianti di allevamento, di riproduzione e di valorizzazione del prodotto nel caso di prestito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c); c) della specie dei prodotti ittici e del luogo dove si trovavano, se si tratta di prestiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e g)». Sono quindi specificate due ipotesi diverse.

Vorrei che l'attenzione dei colleghi si soffermasse in modo particolare su un emendamento che il Gruppo comunista aveva presentato alla Camera dei deputati e che non è stato approvato, un emendamento che invece credo meriti un riesame da parte nostra.

Mi avvalgo qui di una nota con alcune osservazioni che ho ricevuto dall'Associazione bancaria italiana; me ne avvalgo anche perchè la relazione che accompagna il disegno di legge di iniziativa del Governo dice testualmente, nella sua ultima parte: «il testo del disegno di legge è stato concordato sul piano tecnico con l'Associazione bancaria italiana».

Ora, secondo l'Associazione bancaria italiana questa norma dovrebbe venire integrata poichè è noto che tutte le operazioni di credito speciale (agrario, fondiario edilizio, industriale, eccetera) sono soggette ad imposta sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Unica eccezione a tale norma di carattere generale è costituita dal credito peschereccio che, per una evidente dimenticanza, non è stato inserito nella normativa anzidetta.

Proprio al fine di colmare questa lacuna, in occasione della discussione del disegno di legge in oggetto presso l'altro ramo del

Parlamento, era stato proposto un emendamento in base al quale al comparto della pesca veniva esteso il trattamento fiscale del credito agrario (cui esso è per tanti altri versi assimilato).

La Camera ha ritenuto di non accogliere l'emendamento soprattutto perchè esso comporterebbe minori entrate, prive di copertura.

Mi pare che sia giusto far presente che, escludendo il credito peschereccio dalla disciplina sull'imposta sostitutiva, si dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento fra operazioni del tutto simili; che è inesatto parlare di minori entrate perchè oggi, non esistendo una normativa sul credito peschereccio da erogarsi con fondi di Istituti, non possono essere perfezionate operazioni di tale specie per cui non è ipotizzabile al momento per l'erario un corrispondente introito e quindi una minore corrispondente entrata. Qualora le operazioni in questione fossero soggette non all'imposta sostitutiva ma alle normali imposte in atto (e su queste il collega De Cinque potrebbe darci anche lumi) verrebbe meno ogni interesse a fruire di tale «canale creditizio», poichè gli operatori preferirebbero risolvere i propri problemi finanziari ricorrendo al credito ordinario che, perfezionato in forma di corrispondenza, non è soggetto ad imposte e si vanificherebbero quindi in gran parte gli scopi o lo scopo della iniziativa di cui trattasi.

Sarebbe opportuno anche introdurre un elemento per quanto riguarda la garanzia, perchè nel prevedere l'istituzione della cambiale pesca, in analogia con quella agraria, non è stata prevista anche la estensione al credito peschereccio delle norme sul privilegio legale (che sono il naturale complemento di quelle sulla cambiale) che consentirebbero notevoli snellimenti nella operatività degli Istituti.

Quindi sarebbe opportuno che venisse prevista una norma emendativa dell'articolo 4, nel senso di aggiungere un quarto comma del seguente tenore: «Per quanto non previsto nella presente legge si osservano, se applicabili, le norme relative al privilegio legale ed alla cambiale agraria di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e

successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni relative al trattamento fiscale delle operazioni di credito agrario».

Per quanto riguarda poi l'articolo 5 non avrei osservazioni da fare, così come per l'articolo 6 che prevede una modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge n. 41 del 17 febbraio 1982: sono normative che richiamano, a mio avviso giustamente, l'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima. È appena il caso di dire che questo disegno di legge si muove anche in vista dell'ordinamento comunitario, tenendo conto delle raccomandazioni che a questo fine sono state fatte dalla Comunità economica europea.

L'articolo 7 riguarda le modalità di erogazione del contributo e il comma 2 parla dei tassi di riferimento per le operazioni agevolate di prestito e dice che sono fissati con decreto del Ministro del tesoro.

L'articolo 8 e l'articolo 9 riguardano alcuni adempimenti; in particolare all'articolo 8 è detto che, nel caso in cui il debitore non versi integralmente alla scadenza stabilita l'importo dell'anticipazione dovuta, si può procedere a vendere il pegno, senza formalità giudiziarie, con le modalità previste dall'articolo 1789 del codice civile.

Poi ci sono altre norme che riguardano soprattutto gli istituti di credito erogatori di questi prestiti.

L'articolo 13 prevede la costituzione della sezione di garanzia per il credito peschereccio, che viene istituita presso il fondo interbancario di garanzia, che ha personalità giuridica ed è amministrata da un comitato composto da numerosi rappresentanti.

L'articolo 14 prevede le modalità di organizzazione dei servizi da parte del comitato di amministrazione della sezione di garanzia per il credito peschereccio.

L'articolo 15 prevede gli istituti e le aziende abilitate ad esercitare operazioni di credito peschereccio di esercizio.

Gli ultimi articoli riguardano l'autorizzazione di spesa per l'anno 1987 e per l'anno 1988 (che non dovrebbe comportare - si diceva anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo - oneri particolari, perchè si tratta di utilizzare lo specifico

accantonamento che era già previsto nel bilancio per il 1987 e nel bilancio triennale 1988-1990) e l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

Non ho altro da osservare su questo disegno di legge e mi limito a raccomandarlo all'attenzione dei colleghi con quelle osservazioni che mi sono permesso di formulare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi consenta, signor Presidente, di intervenire per rivolgere l'appello alla Commissione di considerare l'opportunità di una approvazione in via definitiva del provvedimento, perchè esso - come il relatore ha ricordato - ha avuto un lungo *iter* a fronte di necessità impellenti del settore. Fu presentato nella scorsa legislatura e, nei limiti del possibile, è necessario evitare che la ricerca del meglio finisca per far perdere il bene.

Per parte mia rinvio al collega Fiorino per gli aspetti relativi all'economia del settore e a ciò che può accadere in rapporto all'emendamento della Camera relativo alla priorità per consorzi e cooperative.

Dal punto di vista del meccanismo, appare congruo e rispondente alle necessità finanziarie di queste aziende sottoposte a tante variabili di mercato.

DE CINQUE. Pur comprendendo le ragioni che spingono il rappresentante del Governo alla richiesta di una sollecita approvazione del provvedimento, vorrei chiedere il rinvio della discussione alla prossima settimana per una pausa di riflessione al fine di valutare attentamente l'opportunità di taluni emendamenti. Credo, infatti, che alcuni suggerimenti del relatore, specialmente quello riferito alla soppressione del secondo comma dell'articolo 2, siano da apprezzare, anche se portano a qualche modifica del testo approvato dalla Camera dei deputati.

RUFFINO, relatore alla Commissione. Mi rendo conto dell'esigenza indicata dal Gover-

6^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (15 giugno 1988)

no di una sollecita approvazione del disegno di legge. Non so se vi siano già state richieste di prestiti per il credito peschereccio. Se il Governo volesse aggiornarci anche su questi aspetti, saremmo in grado di conoscere quali sono le richieste di mutuo e di credito peschereccio finora presentate e giacenti, per vedere se l'ipotesi di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2 abbia senso oppure no. Credo sia necessario approfondire questo aspetto, altrimenti la perplessità che avevo manifestato circa l'inserimento di un comma da parte della Camera dei deputati diventerebbe una riserva espressa, in quanto non si vedrebbe il motivo per cui imprese singole debbano essere escluse dal credito pescherec-

cio, in favore di una priorità che non mi sembra sia voluta dal nostro ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Chiediamo al Governo di fornirci i dati richiesti dal senatore Ruffino.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOCT. ETTORE LAURENZANO